Comune di Mogliano

Provincia di Macerata

IV Area - Gestione del Territorio - Servizio SUAP

N. Identificativo Bollo 01190699165734 del 03/01/2020
Trasmessa esclusivamente via pec all'indirizzo: aonsrl@legalmail.it

AUTORIZZAZIONE
art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2017

Pratica edilizia n. 2020/004 - Posizione n.1902
Procedimento SUAP n. 14/2020
Protocollo Generale N. 664/2020 del 21/01/2020

Il Responsabile della IV Area -

VISTA la domanda, acquisita telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ed assunta agli atti comunali al prot. n. 594 del 20/01/2020 avanzata dalle Società INWIT S.p.A. (P.IVA 08936640963), tramite il proprio procuratore Sig. Claudio De Blasio, TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010), tramite il proprio procuratore Ing. Antonella Serafini, e VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.IVA 08539010010), tramite il proprio procuratore Ing. Marina Pretto, per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2017, per la realizzazione dei lavori di:

- **Installazione provvisoria di un impianto di telefonia mobile cellulare per conto dei gestori TIM S.p.A. e VODAFONE ITALIA S.p.A.**

da eseguire in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 19 mappale n. I ubicato in P.le Dante, snc;

DATO ATTO che:
- l'autorizzazione prot. n. 3802 del 24/04/2019 per l'installazione provvisoria di un impianto di telefonia mobile cellulare veniva rilasciata al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile esistente fino allora espletato dalle rispettive stazioni radio base gestite dalle Società Tim S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., collocate in corrispondenza del campanile della Chiesa della Madonna del Suffragio, che, così come danneggiata dagli eventi sismici dell'anno 2016 e seguenti, doveva essere sottoposta a particolari lavori di messa in sicurezza delle strutture con l'esecuzione di opere esterne comportanti la necessaria disattivazione ed il temporaneo spostamento delle antenne prima esistenti e funzionanti;
- allo stato attuale, dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del campanile della Chiesa della Madonna del Suffragio, risulta possibile effettuare la ricollocazione, previa riconfigurazione ed ammodernamento dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti, della stazione radio base preesistente sul sito originario, e ciò facendo seguito all'istanza trasmessa dalle medesime Ditte richiedenti e regolarmente acquisita agli atti comunali al prot. n. 11746 del 30/12/2019;
- per concludere l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto fisso già identificato con i codici *"MC43 Mogliano"* e *"3RM03510 Mogliano SSI"*, l'art. 86 del D.Lgs. n. 259/2003 prevede un termine massimo di n. 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali, fatta eccezione per il dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela

ambientale; alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, *"le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"*;

RILEVATO che:
- per l'espletamento dell'istruttoria da parte del SUAP e della definizione degli ulteriori endoprocedimenti da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento connesso all'istanza prot. n. 11746 del 30/12/2019 (ARPAM e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche) risulterà presumibilmente necessario usufruire della tempistica massima prevista dall'art. 86 del D.Lgs. n. 259/2003 per il rilascio dell'autorizzazione al ricollocamento dell'impianto fisso in corrispondenza del campanile della Chiesa della Madonna del Suffragio;
- la presente richiesta risulta essere sicuramente motivata dalla necessità di mantenere in esercizio l'impianto provvisorio, già posto in essere in virtù dell'autorizzazione prot. n. 3802 del 24/04/2019, in attesa di concludere l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto fisso già identificato con i codici *"MC43 Mogliano"* e *"3RM03510 Mogliano SSI"*, e ciò a seguito di circostanze di fatto differenti, ma comunque ugualmente valide da quelle poste a fondamento della precedente istanza prot. n. 4099 del 11/05/2018;
- nel contemperare gli interessi coinvolti, il mantenimento in esercizio dell'impianto provvisorio risulta altresì essere ampiamente giustificato dalla necessità di dover garantire la copertura telefonica non solo per la cittadinanza, ma anche e soprattutto per esigenze di pubblica utilità e per motivi di ordine pubblico che si dovesserò verificare a seguito di situazioni di emergenza e/o di urgenza, anche connesse ad eventuali calamità naturali, che, in totale assenza di servizio, non potrebbero essere efficacemente fronteggiate;

CONSIDERATO che:
- dal punto di vista ambientale e sanitario, trattandosi di mantenimento in essere e senza alcuna modifica di un impianto già autorizzato, possono essere considerati tuttora pienamente validi ed efficaci tutti i precedenti pareri espressi ed acquisiti nel corso dell'istruttoria della pratica edilizia originaria, e ciò con particolare riferimento ai pareri tecnici radio protezionistici prott. nn. 3714 e 3715 del 19/04/2019 espressi dall'ARPAM, dai quali si evince che l'impianto da realizzare risulta essere compatibile con i limiti imposti dal DPCM del 08/07/2003, e ciò con particolare riferimento sia al limite di esposizione, sia al valore di attenzione e sia all'obiettivo di qualità;
- parimenti, dalle verifiche effettuate in merito al rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 10 della L.R. n. 12/2017, non si rinvengono motivi ostativi all'intervento richiesto anche dal punto di vista edilizio-urbanistico, atteso che l'area in oggetto (Foglio 19 mappale n. 1), di proprietà comunale ed attualmente interdetta al pubblico a seguito del rischio indotto dall'inagibilità dell'adiacente Chiesa della Madonna del Suffragio (vedi scheda di valutazione GTS n. 1 del 02/05/2017 acquisita agli atti comunali al prot. n. 4095 di pari data), non risulta essere assoggettata a specifico vincolo della Soprintendenza emanato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO, pertanto ed in base a quanto sopra argomentato, che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento connesso all'istanza presentata dalla Ditta richiedente, ai sensi del sopra indicato dispositivo;

RITENUTO che il presente provvedimento finale rientra nelle competenze del sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica-SUAP, e ciò per effetto del Decreto Sindacale di nomina n. 16/2019;

DISPONE

1) il rilascio, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle prescrizioni di seguito meglio precisate, dell'AUTORIZZAZIONE alla Ditta richiedente, nella fattispecie individuata nella Società INWIT S.p.A. (P.IVA 08936640963), TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010) e VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.IVA 08539010010), al mantenimento in essere dell'impianto provvisorio di che trattasi, già installato in virtù dell'autorizzazione prot. n. 3802 del 24/04/2019, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto allegato costituente parte integrante del presente atto ed i cui originali corredati dai relativi pareri sono depositati e archiviati secondo la normativa vigente presso l'Ufficio SUAP del Comune di Mogliano;
2) che il presente provvedimento sia pubblicato mediante pubblicazione all'Albo pretorio.

PRESCRIZIONI:

- **La durata massima dell'installazione dell'impianto dovrà essere non superiore a n. 60 giorni, decorsi i quali i Gestori saranno obbligati alla completa rimozione dell'impianto provvisorio ed alla ricollocazione dell'impianto preesistente in corrispondenza del sito originario, e ciò previo ed avvenuto rilascio di apposita autorizzazione di cui all'istanza trasmessa dalle Ditta richiedenti e regolarmente acquisita agli atti comunali al prot. n. 11746 del 30/12/2019, attualmente in fase istruttoria. E' fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 12/2017, di concedere, su istanza delle Ditte richiedenti, una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori n. 30 giorni, al termine della quale i Gestori saranno comunque tenuti a rimuovere l'impianto.**

- **Trattandosi di impianto posto su proprietà comunale, i Gestori dovranno richiedere ed acquisire anche il rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, previo preventivo pagamento degli oneri dovuti in base ai criteri, modalità e tempistiche stabilite dal competente Ufficio di Polizia Municipale.**

- **Vengano rispettate, per la parte tuttora applicabile, le prescrizioni impartite dall'ARPAM nei propri pareri prott. nn. 3714 e 3715 del 19/04/2019, anche se non espressamente richiamate nel presente atto.**

- **Ai sensi di quanto prescritto, dai combinati disposti dell'art.1 della L.R. n.8/2005 e dell'art. 90, comma 9 lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori e alla conclusione dei stessi, dovranno essere prodotti copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 del decreto sopra citato.**

- **Il titolare del Titolo Unico, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni della Provincia di Macerata – Ufficio del Genio Civile, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture antisismiche, della conformità al progetto**

approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente provvedimento.
L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dalla presente autorizzazione comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
In ogni caso e con specifico riferimento al periodo in cui l'impianto è rimasto comunque attivo in assenza di regolare autorizzazione, rimane fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 18 della L.R. n. 12/2017, per l'irrogazione delle quali si procederà con successivo e separato procedimento.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza comunale li 21/01/2020

Il Responsabile della IV Area – Gestione del Territorio
Ing. Luca Isolani
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate